

N. R.G. 1133/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. **1133/2020**, pendente

tra

ANNINA FORNARI (C.F. FRNNNN53P69H501G), con il patrocinio dell'avv.

NASO DOMENICO

ricorrente

e

M.I. MINISTERO ISTRUZIONE

convenuto

OGGETTO: Altre ipotesi

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva che venisse accertato il proprio diritto al pagamento della somma spettante per le funzioni superiori svolte come dsga dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2018/2019, con esclusione degli aa.ss. 2008/2009, 2010/2011 e 2016/2017 così concludendo *“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 69 CCNL-*

Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012 e con l'art. 3, comma 2 Seq. Contr. pers. A.T.A. 27 luglio 2008) per lo svolgimento di mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2018/2019, con esclusione degli aa.ss. 2008/2009, 2010/2011 e 2016/2017;2. Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle somme corrispondenti alle differenze sul trattamento economico dovuto pari ad € 9.436,00 pari al differenziale tra quanto corrisposto al D.S.G.A. titolare a titolo di indennità di direzione e quanto corrisposto alla ricorrente a titolo di compenso individuale accessori”.

Il M.I.U.R. non si costituiva in giudizio veniva dichiarato contumace.

A seguito del deposito di note di trattazione scritta la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel merito la richiesta della parte ricorrente si fonda sull'asserito svolgimento di mansioni superiori di DGSA per i periodi indicati in ricorso.

Afferma che, malgrado l'assegnazione del predetto incarico, non avrebbe percepito la retribuzione propria della qualifica superiore atteso che al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi spetta l'indennità di direzione che consta di una parte fissa e di una parte variabile- che, invece, non spetta all'Assistente Amministrativo profilo di inquadramento della ricorrente.

In linea generale in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento “il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore” (cfr. Cass. Sez. L 18808 del 7/08/2013 e n. 11615 del 13/05/2010).

Inoltre, è utile precisare che le Sezioni Unite. con la sentenza n. 25837 del 2007. hanno, affermato che il diritto sussiste anche nei casi in cui siano state

assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.

I suddetti principi di diritto sono stati ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 13579/2016 in cui si afferma *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni; nella giurisprudenza è ormai principio acquisito la necessità di un giusto temperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, anche nel caso che l'utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite”*.

Nel caso di specie non è in contestazione lo svolgimento di mansioni di DGSA da parte della ricorrente quanto il diritto alla retribuzione richiesta stante il conferimento di incarichi scritti di Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali.

La parte, quindi, chiede la corresponsione delle differenze economiche tra la retribuzione percepita nel suo inquadramento come assistente amministrativo e quella spettante per lo svolgimento delle mansioni superiori giusto il chiaro disposto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 a norma del quale: *“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate*

equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.."

Ove, infatti, l'Amministrazione utilizzi i propri dipendenti per sopperire alle lacune organizzative, non può poi negare la giusta retribuzione.

Al riguardo l'Assistente Amministrativo svolge le seguenti mansioni: *"esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha un'autonomia operativa con margini valutativi della predisposizione, istruzione e*

redazione degli atti amministrativo - contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute; svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvando nelle attività e sostituendo nei casi assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo etc..." mentre invece il personale che ha la qualifica di DSGA: " Per quanto attiene alla figura del DSGA , individuata nel contratto collettivo relativamente al personale ATA AREA D, si osserva come questi sia figura chiamata a svolgere attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna; egli deve con autonomia operativa, sovrintendere ai servizi generali amministrativo-contabili e curandone l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività e l'organizzazione del personale ATA nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi".

Non v'è dubbio, quindi, che in presenza di svolgimento della funzione richiamata alla parte spetti il trattamento economico proprio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 69 del CCNC Scuola 1994/1997 richiamato esplicitamente dall'art. 146 del CCNC Scuola 29.11.2007, e il conseguenziale adeguamento giuridico.

Conseguentemente, va dichiarato il diritto della ricorrente di beneficiare del trattamento economico proprio delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi degli artt. 69 del CCNL Scuola 1994/1997 e 146 del CCNC Scuola 29.11.2007, dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2018/2019, con esclusione degli aa.ss. 2008/2009, 2010/2011 e 2016/2017 per una somma totale di € 9.436,00

oltre interessi e rivalutazione stante l'assenza di contestazione in ordine alla regolarità contabile dei conteggi effettuati dalla parte.

Le spese eseguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:

1. Condanna il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere in favore della ricorrente la somma complessiva di € 9.436,00 a titolo di indennità per le mansioni superiori di DSGA svolte nei periodi per cui è processo oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;

2. Condanna il MIUR, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite pari ad € 2540,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Tivoli, il 06.12.2022

Il giudice
Roberta Mariscotti